

## **SCHEMA CAPITOLATO SPECIALE**

### **PREMESSA e OBIETTIVI**

**Il presente Capitolato Speciale** (di seguito CS) disciplina l'affidamento della fornitura, a lotto unico, di pacchi procedurali in tnt monouso sterili per sale operatorie di AST Pesaro Urbino della durata di mesi 36 mesi prorogabili di ulteriori 24 mesi.

**Nel corpo del presente CS con il termine:**

- **SA (Stazione Appaltante): Concorrente o ditta concorrente:** ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone che presenti l'offerta per l'aggiudicazione del contratto in oggetto;
- **Aggiudicatario o ditta aggiudicataria:** l'impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio di imprese risultato aggiudicatario;
- **Obiettivi:**
- **CS:** il presente capitolato speciale contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il rapporto contrattuale fra la SA e l'aggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante, anche richiamati *per relationem*;
- **Ordinativo di fornitura:** documento con il quale l'AST Pesaro Urbino manifesta la sua volontà di acquisire i beni oggetto del presente CS.

- ❖ **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36** recante ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- ❖ **D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.** riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;
- ❖ **Prescrizioni amministrative** contenute nel disciplinare di gara, nel CS e nella scheda fabbisogno;
- ❖ T.U. n. 445/2000;
- ❖ **L. 287/90 e s.m.i:** Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- ❖ Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

**Obiettivi:** con la presente procedura questa Azienda intende acquisire i pacchi procedurali per garantire i LEA ed evitare interruzione di pubblico servizio, tenuto conto dei benefici della stessa sull'attività chirurgica in termini di vantaggi per le procedure chirurgiche grazie alla semplificazione della preparazione della sala operatoria con risparmio di tempi e costi.

### **Art. 1 – TERMINI TEMPORALI**

**I termini indicati nei documenti di gara, sia per la SA che per la ditta aggiudicataria, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.**

I termini scadono con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

Se il termine scade in un giorno festivo, o comunque non lavorativo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, o comunque lavorativo.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario, e cioè naturali e consecutivi.

Ove i termini siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale sino alla corrispondente data del mese finale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

### **Art. 2 - OGGETTO, IMPORTO e DURATA DELL'APPALTO**

Il presente CS ha per oggetto all'affidamento della fornitura, a lotto unico, di pacchi procedurali in tnt monouso sterili per sale operatorie dell'AST Pesaro Urbino.

La fornitura è a lotto unico indivisibile meglio dettagliato nella scheda fabbisogno allegato al presente CS (vedasi all 1 al capitolato tecnico)

**L'importo a base d'asta è pari ad € 1.190.058,00 Iva esclusa.**

**Importo complessivo della procedura di gara è il seguente:**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo 36 mesi IVA esclusa) a base d'asta</b>	<b>Proroga di mesi 24 ( iva esclusa)</b>	<b>Importo opzione di acquisto del 100% sui quantitativi aggiudicati comprensivi della proroga di mesi 24 (IVA esclusa</b>	<b>Importo complessivo massimo dell'appalto</b>
Pacchi procedurali in tnt monouso sterili per sale operatorie di AST Pesaro Urbino	<b>€ 1.190.058,00</b>	<b>€ 793.372,00</b>	<b>€ 1.983.430,00</b>	<b>€ 3.966.860,00</b>

### **Fabbisogno**

Le quantità previste, sui quali dovrà essere dimensionata l'offerta, sono dettagliatamente indicate nella scheda fabbisogno allegato al capitolato tecnico ai quali si rinvia.

I quantitativi si riferiscono ad un fabbisogno presunto, sono indicativi e non impegnativi, essendo dipendenti da necessità variabili nel tempo in relazione al variare dell'affluenza di pazienti e della casistica clinica e non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà somministrare solo quei prodotti che indicherà AST anche in misura non superiore/inferiore al 20% dell'importo massimo stimato senza sollevare eccezioni a riguardo o pretendere indennità di sorta.

**La fornitura inoltre potrebbe essere interrotta o subire aumenti o diminuzioni nei seguenti casi:**

- qualora intervengano processi di riorganizzazione dei servizi utilizzatori anche da parte di interventi normativi/organizzativi a livello nazionale e/o regionale;
- qualora decisioni motivate portassero la fornitura alla sospensione totale o parziale (es. modifica di protocolli operativi, ecc.);
- qualora i prodotti non risultassero più idonei a seguito di variazioni negli indirizzi  
Tecnico - scientifici e terapeutici;
- **nell'ipotesi i cui i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato.**

### **Durata della fornitura:**

Il contratto avrà una **durata di 36 mesi** decorrenti dalla data che verrà espressamente indicata nel verbale di avvio della fornitura con previsione dell'esercizio di **opzione di una proroga di massimi 24.**

Nell' ipotesi in cui il fabbisogno di fornitura aggiudicato terminasse prima della scadenza, la stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di esercitare l'eventuale opzione di rinnovo di **12 mesi + 12 mesi**, prima della scadenza del contratto e senza soluzione di continuità, tramite apposita comunicazione all'operatore economico aggiudicatario.

Diversamente, qualora alla scadenza del contratto venissero rilevati dei quantitativi residui di fornitura, sarà facoltà della stazione appaltante differire il termine contrattuale in funzione dell'entità delle quantità residue, previa comunicazione all'aggiudicatario.

## **Art. 3 – OPZIONI CONTRATTUALI**

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 in considerazione delle seguenti opzioni:

- a) la Stazione Appaltante si riserva alla scadenza **dei 36 mesi la facoltà** di opzione di durata della fornitura per un'ulteriore **durata contrattuale massima di 24 mesi (12 mesi + 12 mesi)** dalle medesime condizioni tecniche contrattuali e alle condizioni economiche offerte in sede di gara (si rimanda al relativo dettaglio modulo offerta). In ogni caso l'Impresa è tenuta a garantire la fornitura alle medesime condizioni tecniche ed economiche in essere all'esercizio dell'opzione di durata fino all'individuazione del nuovo contraente Tale periodo contrattuale è sottoposto alla clausola risolutiva espressa nel caso di aggiudicazione di una nuova procedura di gara prima della scadenza ultima prevista

- b) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di incrementare la **fornitura pari a un valore massimo del 100% del fabbisogno complessivo contrattuale, inclusa l'opzione di durata**. Tale opzione potrà essere esercitata durante tutta la vigenza contrattuale (inclusa opzione di cui alla lettera a) alle condizioni tecniche ed economiche vigenti al momento del suo esercizio. Le quantità previste si riferiscono al fabbisogno stimato tenuto conto dei consumi medi dell'ultimo triennio; sono da considerarsi quindi presunte e non vincolanti.

In conformità all'obbligo sancito dall'art. 29 comma 1 lett. a) del DL 4/2022, convertito in legge dalla L. 25/2022), si precisa che il tetto di spesa complessivo derivante dall'opzione di incremento sul fabbisogno specificato nella tabella 1 è comprensivo anche delle eventuali modifiche del contratto (ai sensi dell'articolo 120, comma 1 lettera a) del Codice) nel caso di revisione dei prezzi richieste ai sensi dell'art. 60 del codice, come disciplinata al successivo punto 3.3.

L'attivazione di tutte le opzioni contrattuali inclusi sono subordinate:

- alle effettive esigenze aziendali;
- all'emergere di ulteriori necessità;
- alla verifica dell'assenza di convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dal soggetto aggregatore per medesimi servizi aventi condizioni economiche migliorative;
- alla sussistenza di idonea copertura economica;
- all'emissione di specifico ordinativo di fornitura da parte della U.O.C. Gestione Approvvigionamento con autorizzazione da parte del responsabile di budget. di riferimento

e nessuna pretesa può essere avanzata dall'aggiudicatario per la mancata attivazione delle stesse.

### **Revisione**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 % della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

### **La revisione sarà disposta :**

- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP/RES a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata;
  - l'istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;
  - il RUP/RES, entro 30 giorni dalla ricezione dalla pec, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa;
- il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via pec all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario;
- il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione; -
- Ulteriori modifiche potranno essere consentite nell'eventualità che normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentissero.

**Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si rinvia a quanto espressamente disposto nei previsti dal comma 3 dall'articolo 60 del D.lgs. n. 36/2023.**

## **Art. 4 - LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA**

In riferimento alle modalità di fornitura e termini di consegna, si rinvia a quanto già previsto dal capitolato tecnico (Art. 5 seguenti).

Si precisa che tra l'AST Pesato Urbino e l'impresa aggiudicataria verrà stipulato ai sensi dell'art. 1556 e seguenti del codice civile un CONTRATTO ESTIMATORIO (c.d. conto deposito) avente ad oggetto i prodotti aggiudicati.

Tale contratto consisterà nella costituzione di uno stock di scorta le cui quantità verranno concordate previo avvio della fornitura. La consegna del suddetto materiale avverrà a titolo di deposito gratuito presso il Magazzino (unica unità di consegna) dell'AORMN Via Brigata Gap n. 45 Zona Villa Fastiggi (Pesaro) nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00.

All'atto di utilizzo di ciascun singolo prodotto questa Azienda si attiverà per l'emissione della lettera di reintegro che costituirà l'unico elemento valido per l'immediato reintegro della scorta e con frequenza di due volte a settimana. La lettera di reintegro deve essere evasa totalmente entro 7 giorni naturali continui e consecutivi dalla data di ricevimento che avverrà mediante mail. Sulla medesima lettera di reintegro verrà riportato il numero d'ordine relativo alla fatturazione del prodotto consumato nonché il riferimento della bolla di consegna in conto/deposito con cui il prodotto è stato consegnato nonché il suo numero di lotto di produzione.

I prodotti dovranno essere consegnati in loco nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione, o danno da maneggiamento.

Ogni confezione e imballo deve presentare quanto previsto dal capitolato tecnico.

## GESTIONE OPERATIVA DEL CONTO DEPOSITO

Si indicano di seguito le modalità operative per la gestione del conto deposito.

- inviare eventuali comunicazioni a [contodeposito@ospedalimarchenord.it](mailto:contodeposito@ospedalimarchenord.it) (tel. 0721/366397-6348-2904);
- riportare sempre nel ddt il n° della lettera di reintegro (in caso di 2 lettere di reintegro si prega di emettere 2 ddt separati);
- non emettere un ddt per singolo pezzo, bensì di emettere un ddt per lettera di reintegro;
- spedire tutta la merce relativa a un ddt dentro uno o più colli dedicati (non spedire colli misti, ossia colli che contengono merce relativa a 2 o più ddt diversi);
- consegnare esclusivamente la quantità indicata alla voce "quantità da reintegrare";
- fatturare unicamente la quantità indicata alla voce "quantità da fatturare. Si precisa che la "quantità da reintegrare" potrebbe esser diversa dalla "quantità da fatturare" (es. in caso di prodotti resi in quanto scaduti si avrà "quantità da reintegrare uguale a 1" e "quantità da fatturare uguale a zero"; in caso di prodotti di cui non si desidera il reintegro si potrà avere quantità da "reintegrare uguale a zero" e "quantità da fatturare uguale a uno");
- spedire la merce "in conto deposito" al magazzino centralizzato dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord Via Brigata Gap 45 – Villa Fastiggi Pesaro. Eventuale merce "in conto visione" dovrà essere, invece, tassativamente consegnata presso la UO Farmacia del Presidio Ospedaliero indicato nella richiesta di conto visione;
- all'atto del ricevimento della mail di sollecito, il fornitore dovrà verificare se la merce è già stata spedita (il fornitore non dovrà inviare la merce 2 volte a fronte dello stesso n° di lettera reintegro);
- in caso di prodotti prossimi alla scadenza: il fornitore dovrà prendere contatti con la UO utilizzatrice al fine di concordare il ritiro della merce in scadenza; la suddetta UO dovrà effettuare lo scarico con "quantità da reintegrare uguale a uno" e "quantità da fatturare uguale a zero", quindi il fornitore dovrà recarsi presso la UO Farmacia per il rilascio del ddt. In questo caso, il fornitore non dovrà assolutamente consegnare i nuovi prodotti con scadenza più lunga presso la UO utilizzatrice né dovrà inviare la merce al magazzino indicando in bolla un riferimento generico "reintegro scaduti". Il fornitore dovrà attendere l'arrivo a mezzo mail della lettera di reintegro e dovrà provvedere alla consegna dei nuovi prodotti presso il magazzino centralizzato di Villa Fastiggi, riportando sul ddt il n° della lettera di reintegro;
- provvedere alla "costituzione" o all' "aumento" della dotazione iniziale di conto deposito solo previa autorizzazione della UOC Gestione approvvigionamento beni e servizi e logistica e consegnare la merce presso il magazzino centralizzato di Villa Fastiggi indicando nel primo ddt di consegna l'anno e il n° del contratto che verrà comunicato dalla UOC Gestione approvvigionamento beni e servizi e logistica e in tutti i ddt successivi il n° della lettera di reintegro;
- in caso di aggiornamento tecnologico: il fornitore dovrà darne immediata comunicazione a [contodeposito@ospedalimarchenord.it](mailto:contodeposito@ospedalimarchenord.it) e, solo previa autorizzazione della UOC Gestione approvvigionamento beni e servizi e logistica, dovrà consegnare i nuovi prodotti presso il magazzino centralizzato di Villa Fastiggi indicando nel primo ddt di consegna l'anno e il n° del contratto che verrà comunicato dalla UOC Gestione approvvigionamento beni e servizi e logistica e in tutti i ddt successivi il n° della lettera di reintegro. Il fornitore dovrà concordare con la UO utilizzatrice le modalità di ritiro di tutti i vecchi prodotti con causale "reso senza reintegro";
- consegnare esclusivamente i prodotti indicati nella lettera di reintegro (es. in caso di aggiornamento tecnologico, finché nella lettera di reintegro saranno indicati i vecchi codici, dovrà consegnare i vecchi codici, non potrà consegnare i nuovi codici).

Inoltre, al fine di evitare eventuali disguidi/interruzioni di attività dei reparti operatori si richiede di:

- rispettare i tempi di consegna previsti dal contratto (7 giorni);
- comunicare tempestivamente a [contodeposito@ospedalimarchenord.it](mailto:contodeposito@ospedalimarchenord.it) l'eventuale indisponibilità di un prodotto.

I documenti di trasporto dovranno tassativamente riportare gli estremi della lettera di reintegro.

Il documento comprovante l'avvenuta consegna dovrà essere firmato dal personale del Magazzino con firma leggibile e timbro) e dovrà recare la data di ricevimento. **Quanto sopra si rende necessario anche ai fini dell'applicazione di eventuali penali.**

**Per quanto non indicato nel presente capitolato si rinvia integralmente alla disciplina prevista per il conto deposito di cui al contratto estimatorio.**

## Art. 5 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art.114 del D.Lgs. n. 36/2023, con provvedimento di aggiudicazione verrà nominato il DEC deputato alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto.

Il DEC provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato II.14, assicurando la regolare esecuzione da parte

dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Il DEC rappresenta, nei confronti dell'impresa, questa AST di Pesaro e la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione della Stazione Appaltante con l'impresa affidataria e dall'altro, del potere di ingerenza e di controllo dell'Amministrazione sull'esecuzione del contratto.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati, la direzione dell'esecuzione si sostanzia nel complesso delle attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento

Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2 codice civile e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 codice civile.

Si evidenzia che i compiti/attività in capo al DEC sono disciplinate dall'art. 115 comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 6 - VERIFICA DI CONFORMITA' TECNICA**

Si rinvia all'art. 6 e seguenti del Capitolato tecnico ed alla disciplina di cui all'art. 116 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 7 – AVVIO DELLA FORNITURA**

La fornitura decorrerà dalla data di sottoscrizione del citato verbale di avvio redatto in contraddittorio con l'operatore economico

#### **Art. 8 - CONTROLLI SULLE FORNITURE – DIFETTI ED IMPERFEZIONI**

Questa Azienda provvederà ad effettuare le verifiche di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto tramite il D.E.C

Pertanto la firma del magazziniere, apposta all'atto di ricevimento della merce, indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino unico ricevente e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

In caso di prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti contrattuali, o alle norme di legge, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce contestata al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che si impegna, altresì, a sostituirla con spese a suo totale carico entro nel minor tempo possibile e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta di sostituzione
- restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la restituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni.

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramenti dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto o trasferimento fino al magazzino.

Il fornitore deve ritirare la merce ritenuta non accettabile e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso senza alcuna responsabilità da parte di questa Azienda per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce possa subire.

***L'accettazione dei prodotti da parte dell'Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti e non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.***

I beni oggetto della fornitura devono essere privi di difetti dovuti a progettazione, a errata esecuzione o installazione, a vizi dei materiali impiegati e debbono possedere tutti i requisiti indicati dalla ditta aggiudicataria nella sua documentazione e campionatura.

In caso di contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da Laboratorio e/o istituito specializzato ufficialmente riconosciuto e/o personale specializzato di propria fiducia. Le spese inerenti le prove di verifica dei requisiti, qualunque sia l'esito delle stesse, saranno comunque a carico dell'aggiudicatario.

L'impresa aggiudicataria rimane responsabile per eventuali vizi che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro ed alla successiva sostituzione di tutto il materiale che non dovesse garantire la massima sicurezza nell'intervento.

#### **Art 9 – INNOVAZIONE TECNOLOGICA – AMPLIAMENTI DI GAMMA – NUOVIO PACCHI PROCEDURALI**

Si rinvia integralmente alle disposizioni previste dall'art 12 del Capitolato Tecnico

#### **Art. 9 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA DITTA E SUE RESPONSABILITA'**

La Ditta aggiudicataria dovrà assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente all'Azienda e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto d'appalto.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di garantire a questa Azienda il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo da parte di terzi.

La Ditta aggiudicataria assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti, per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore.

La Ditta aggiudicataria dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Azienda in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne l'Azienda dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato.

#### **Art. 10**

##### **- SCIOPERI O SOSPENSIONI DELLA FORNITURA**

Trattandosi di fornitura/servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi, si rimanda a quanto previsto dalla L. 146/1990 e s.m.i. che prevede l'obbligo di assicurare la fornitura/servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.

#### **ART. 11 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.

L'impresa aggiudicataria fatturerà gli importi inerenti la fornitura in oggetto con fatturazione a consumo.

La liquidazione delle fatture resta comunque subordinata al rispetto integrale di tutte le condizioni contenute nei documenti di gara e nel contratto.

**Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013.**

**Si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture - a decorrere dal 01/01/2023 - dovranno essere indirizzate è il seguente: 7HYI8I.**

Pertanto l'aggiudicatario avrà l'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici.

Il mancato adeguamento da parte dell'impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a questa Azienda il corretto e regolare pagamento delle fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni previste.

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i, a pena di nullità assoluta.

#### **Art. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L.136/2010 e s.m.i costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 13 - SUBAPPALTO**

Le modalità del sub appalto sono regolate dall'art 119 del D.lgs n. 36/2023 e s.m.i.

#### **Art. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. n° 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del citato Decreto, la cessione del contratto è vietata a pena di nullità.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

#### **Art. 15 - SICUREZZA E RELATIVI COSTI**

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I rischi presenti nell'Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" (Allegato scaricabile dal sito <http://www.ospedalimarchenord.it/> nella sezione "Bandi e avvisi di gara"), che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di

Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda. Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

## **Art. 16 - INADEMPIENZE E PENALI**

Si applicano le disposizioni dell'art 126 del Codice.

Il RUP/RES – su indicazione del DEC - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare **per ogni singola inadempienza** riscontrata agli obblighi contrattuali assunti, le seguenti penalità come segue:

➤ per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo nella consegna del sistema oggetto del presente

CS una penale pari al 1 x mille dell'importo contrattuale complessivo sottoscritto;

➤ per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo nella consegna del materiale di consumo ordinato

una penale pari al 1 x mille del valore della merce non consegnata;

➤ un minimo di €100,00 fino ad un massimo di € 2.000,00 (a seconda della gravità dell'inadempimento) per ogni singola inadempienza/violazione riscontrata degli obblighi contrattuali previsti nel presente CS.

La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal DEC.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

**L'importo massimo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell' ammontare netto contrattuale.**

In caso di superamento di tale importo massimo questa Azienda procederà alla risoluzione del contratto.

Si rinvia al CT per i tempi di intervento e relative penali previste per il servizio di assistenza tecnica.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempimento non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta

il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del R.U.P., sentito il Direttore dell'esecuzione e il soggetto incaricato della verifica

di conformità. La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto all'esecutore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Relativamente alle penali per ritardo sui tempi di assistenza tecnica si rinvia al disciplinare tecnico per il servizio di manutenzione allegato al CT.

Le suddette penali non esimono l'Impresa da rispondere di eventuali danni e/o dall'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda.

Nel caso di minore spesa, nulla spetta all'Impresa inadempiente.

L'Impresa inadempiente non potrà sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

## **Art. 17 - RISOLUZIONE E RECESSO**

Si applicano le disposizioni di cui all'art 122 del Codice.

L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

➤ subappalto non autorizzato;

➤ cessione del contratto in violazione di quanto previsto dall'art. 119, comma 1 del D.Lgs. n° 36/2023;

➤ cessione del contratto;

➤ in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;

➤ in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;

➤ violazione del patto di integrità;

➤ mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

➤ l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto (es. verifica di conformità con esito negativo, penali applicate in numero superiore a n.3; penali applicate per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; ecc).

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad



adempire entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- la ditta consegna prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati;
- la Ditta sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo della fornitura;
- la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta secondo quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

L'eventuale esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

## **RECESSO**

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs. n.36/2023.

Questa AST Pesaro e Urbino ha diritto di recesso unilaterale ed anticipato in qualunque epoca e nei seguenti casi:

- qualora nel corso dell'appalto la Consip S.p.A. attivi una convenzione, oppure un accordo quadro, oppure altro strumento di acquisto, avente analogo oggetto del presente accordo quadro a condizioni economiche più favorevoli;
- qualora siano attivate procedure di gara ed i relativi contratti per prodotti compresi nell'accordo quadro da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) ex L.R. Marche n. 12/2012 e D.G.R. Marche n° 1670/2012;
- qualora per motivi sopravvenuti ed imprevedibili venissero variate le procedure medico-chirurgiche sulla base delle quali sono stati previsti i relativi fabbisogni;
- per sopravvenute modifiche normative che abbiano come conseguenza la modifica delle modalità di esecuzione della fornitura;
- qualora, nel corso della validità del contratto, l'ANAC pubblici prezzi di riferimento inferiori a quelli di aggiudicazione;
- qualora i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato
- in caso di eventuale ridotta o mancata assegnazione di budget per gli anni futuri da parte della Regione.

In tale ipotesi, trattandosi di recesso per giusta causa, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

## **Art. 18 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO EX ART. 28 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)**

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, i dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi - o comunque raccolti dalla Stazione Appaltante a tale scopo - saranno trattati da quest'ultima anche con strumenti informatici unicamente per l'espletamento della predetta procedura, nonché per lo svolgimento di tutte le attività ad essa correlate e conseguenti. Il trattamento dei dati è improntato - in ogni caso - ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avviene mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative; ciò conformemente a quanto esplicitato nell'Informativa sul trattamento dei dati personali di fornitori di beni e servizi - ex art. 13 del GDPR - pubblicata sul sito internet [www.ospedalimarchenord.it](http://www.ospedalimarchenord.it), Sezione "Privacy", di cui la ditta aggiudicataria dichiara di aver preso visione.

Analogamente, il trattamento dei dati di cui alla presente procedura da parte della ditta aggiudicataria deve essere conforme alla richiamata normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Entrambe le parti dichiarano che i dati personali forniti nell'ambito della presente procedura sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

La ditta aggiudicataria riconosce ed accetta che, qualora la tipologia della fornitura e/o del servizio oggetto del contratto di cui alla presente procedura comporti il trattamento di dati personali per conto della Stazione Appaltante (Titolare), la stessa sarà designata e istruita quale "Responsabile del trattamento" ex art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) mediante sottoscrizione di apposito atto di nomina come pubblicato sul sito internet [www.ospedalimarchenord.it](http://www.ospedalimarchenord.it).



La ditta aggiudicataria, nell'impegnarsi a rispettare i principi e le disposizioni previste dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne utilizzo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

#### **Art. 18 COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO**

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, su richiesta delle parti viene costituito un collegio consultivo tecnico (CCT) con n. 3 componenti, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2.

In 2. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

3. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa

#### **Art. 19 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

#### **Art. 20- DISPOSIZIONI GENERALI**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere con l'Azienda non esime la Ditta aggiudicataria dall'esecuzione della fornitura fino alla scadenza contrattuale.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta aggiudicataria sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda appaltante, dipendenti da tale interruzione. Tali prescrizioni nascono dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda appaltante è portatrice.

#### **Art. 21 - RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente CS si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. n° 36/2023 (per le parti ad oggi in vigore ) ed a tutta la normativa vigente in materia purché applicabile.